

STUDIO LEGALE AMBRISI

Via L. Settembrini, 7 – 81034 Mondragone (ce)
Tel./fax 0823 979264; e-mail: clotilde.ambrisi@alice.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Proposto da: Fiorillo Roberto nato il 04-09-1981 in Formia cf.:
FRLRRT81P04D708T, rappresentato e difeso, giusta procura giusta procura
firmata separatamente ed allegata al presente atto, dall'Avv. st. Ambrisi
Clotilde Daniela cf.: MBRCTL74E64I234U unitamente all'Avv. Bruno
Ambrisi ai sensi del D. Lgs. 96 del 2001, presso il cui studio elettivamente e
elettivamente domiciliato in Mondragone alla via L. Settembrini, 7 il quale
dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo fax al numero
0823 979264 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
c.d.ambrisi@legalmail.it

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro pt domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato in Roma – Via dei
Portoghesi 12

NONCHE'

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del
Direttore Generale pt domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato in Roma –
Via dei Portoghesi 12

NONCHE'

Rossi Fernanda, residente in Mondragone alla via Genova n. 9 - 81034

Per la declaratoria di illegittimità, l'annullamento e la revoca, previo

accoglimento dell'istanza cautelare che si propone con il presente atto,:

a) dell'esclusione dalla procedura di reclutamento degli insegnanti per posti comuni dell'organico della scuola secondaria di primo e di secondo grado dei soggetti che sono in possesso unicamente del titolo di laurea;

b) dell'art. 3 del decreto n. 106 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016 recante disposizioni in tema "concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado" indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella parte in cui ammette alla partecipazione della selezione pubblica per il reclutamento di docenti esclusivamente coloro provvisti del cd. titolo abilitante;

c) di tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenti;

~~nel momento in cui, quanto innanzi, risulta emerso in evidente violazione di legge, e determinando un evidente danno e penalizzazione e violazione anche del diritto costituzionale al lavoro.~~

~~Nel contempo, il ricorrente, ex art. 56 Cod. Proc. Amm.vo, con il presente atto,~~

~~AVANZA ISTANZA~~

~~per l'adozione di misure cautelari monocratiche urgenti, consistenti nell'ammissione anche con riserva dei ricorrenti al concorso indetto con decreto n. 106 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26-2-2016 per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, misure tese a~~

tutelare lo stesso, in attesa della definizione del giudizio e per non aggravare il danno già subito.

FATTO

Il ricorrente in possesso del titolo di laurea in Agraria D.M. 509/1999 conseguito durante l'anno accademico 2007/2008 nonché diploma di agrotecnico conseguito durante l'anno scolastico 1999/2000, titoli di accesso alla classe di concorso A028, A030, A050, A051, B011, B017, presentava in data 23-3-2016 a mezzo raccomandata A/R domanda di ammissione per tali ambiti, al concorso 2016 per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Titoli di servizio: periodo di servizio dal 09-09-2015 al 23-03-2016 come da allegato, per la classe di concorso A051.

In particolare si rileva che, secondo l'art. 3 del bando pubblicato in G.U. in data 26-02-2016, possono partecipare alla selezione pubblica unicamente coloro che sono in possesso, oltre al titolo di laurea e/o diploma, anche del titolo di abilitazione. Si assiste in maniera inequivoca ad un'ipotesi di sviamento dalla finalità propria e tipica dei concorsi per la selezione del personale docente, nella quale si sancisce altresì una evidente principio sperequativo che consta nella disparità di trattamento tra abilitati, abilitati parziali e non abilitati, anche in virtù degli accorpamenti delle vecchie classi di concorso che inseriscono ambiti nuovi ed inediti a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e riformati con decreto del presidente della repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19 pubblicato in G. U. Serie Generale n. 43 del 22-2-2016 - Suppl. Ordinario n. 5.

Pertanto, avverso l'art. 3 del decreto n. 106 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a

Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26-2-2016 recante disposizioni in tema "*concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado*" indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella parte in cui ammette alla partecipazione della selezione pubblica per il reclutamento di docenti esclusivamente coloro provvisti del cd. titolo abilitante, i ricorrenti propongono ricorso per i seguenti

MOTIVI

I) Difetto di motivazione e di istruttoria del bando di concorso disposto con decreto N. 106 /2016 – violazione dell'art. 402 del d. lgs. 297/1994 nonché dell'art. 2 comma 2 del decreto interministeriale n. 460/1998 –

violazione e falsa applicazione del D. Lgs. N. 297/1994 art. 400 comma 12 –

Con decreto legislativo n. 106/2016 c'è stato introdotto, relativamente alla partecipazione al concorso per il reclutamento di docenti per le scuole secondarie di I e II grado, l'obbligo di avere conseguito oltre la laurea anche l'abilitazione all'insegnamento.

In particolare ricordiamo a noi stessi che con Decreto Interministeriale n. 460 /98 si definisce la disciplina (transitoria) che ammette al concorso de quo coloro che sono in possesso del titolo di laurea (...omissis...) senza null'altro aggiungere. Tale disciplina dovrebbe raccordarsi con la disciplina di cui all'art. 400 comma 2 D. M. n. 297/1994, con la disciplina introdotta nel 2008 L. n. 133 e con la legge 107 del 2015 che stabilisce definitivamente la condizione per la partecipazione al concorso indetto (Cons. di Stato sez. VI sentenza n. 105/15).

I docenti conseguivano l'abilitazione all'insegnamento o tramite la partecipazione al concorso ordinario per esami e titoli, oppure per mezzo di

appositi corsi universitari abilitanti cui partecipano i soggetti in possesso del semplice titolo di studio oppure ancora tramite apposite sessioni riservate.

La prima modalità alligna sin dalla legge 20 maggio 1982, n. 270 (recante appunto "Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente") stante il cui art. 1 i docenti che ne fossero sprovvisti conseguivano l'abilitazione mediante il superamento del concorso ordinario per esami e titoli che dava l'accesso alle cattedre di insegnamento.

La disposizione è confluita nell'art. 400, comma 12 del Testo Unico delle disposizioni sull'istruzione di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che riprendeva sotto questo profilo la precedente norma del 1982, ma aveva efficacia temporale limitata fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 341/1990 di riforma degli ordinamenti didattici universitari, legge che istituiva le Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario.

Questo articolato sistema di conseguimento delle abilitazioni, è stato attuato saltuariamente e come sopra accennato anche mediante decretazione di urgenza.

La fonte primaria, si rinviene nel d.lgs. 16/04/1994 n. 297 ed, in particolare, nell'art. 400 co. 1; quanto ai requisiti generali di ammissione ai concorsi il successivo art. 402 prevede che: "Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

Successivamente il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 460 del 24/11/1998 stabilisce all'art. 2 le modalità ed i requisiti di partecipazione al concorso di coloro che sono sprovvisti di abilitazione.

Vanno peraltro inserite in tale quadro normativo le previsioni innovative contenute nell'art. 64, comma 4-ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (attivate presso le università a partire dall'anno accademico 1999-2000) sono state sospese.

La legge 107/2015 pare non ammetta discussioni in merito: all'art. 1 comma 110 espressamente il legislatore rinvia all'art. 400 del Decreto Ministeriale n. 297/94 in cui si stabilisce per ciascuna classe di concorso possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento. Eppure il Testo Unico al comma 12, non modificato dalla legge 107/15, lascia intendere che l'accesso al concorso possa essere permesso pure ai non abilitati.

Si ricordano, altresì, a noi stessi gli evidenti contrasti normativi rappresentati dal Regolamento pubblicato in G.U. il 23 febbraio 2016 a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento, che crea accorpamenti tra materie per le quali sono stati seguiti distinti percorsi di formazione, che costituiscono *“una leva strategica per lo sviluppo professionale degli insegnanti”* (art. 63 capo VI CCNL comparto scuola) e che pongono requisiti di segno opposto ai fini dell'accesso al concorso pubblico per classi omogenee di lavoratori o di aspiranti tali;

II) Violazione e falsa applicazione del vigente CCNL comparto scuola

(capo VI) Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. N.165/2001 artt. 1- 7;

Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. N. 368/2001 art. 7; Violazione e

falsa applicazione della carta dei diritti fondamentali approvata dal

Parlamento Europeo il 14 novembre 2000; violazione e falsa applicazione

dell'art. 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07-06-

1995-- L'altalenante indizione e soppressione dei corsi abilitanti (SISS/TFA)

non ha assicurato nel tempo una costante formazione per lo svolgimento della

professione di docente, ponendo non poche difficoltà di accesso ai corsi e

conseguentemente alla professione stessa e rappresentando disparità di

trattamento per categorie con caratteristiche affini.

A ciò vanno aggiunte le modalità onerose di reclutamento scelte dal MIUR, tra

cui si annoverano gli elevati costi dei corsi di formazione ,

sistema che strida fortemente con il sistema normativo vigente e che detta i

principi per recuperare quegli *“strumenti, risorse e opportunità che*

garantiscono la formazione...favorendo e consentendo l'accesso a percorsi

universitari....” (art. 63 capo VI CCNL comparto scuola).

Con le previsioni contenute nell'art. 64, comma 4-ter, del decreto legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133 si stabiliscono le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione

per l'insegnamento secondario.

Con la fine dei percorsi di abilitazione disciplinati dal D.M. n. 460 del 1998

coloro che hanno conseguito la laurea a partire dall'anno 2008 non hanno più

avuto la possibilità di iscriversi alle predette Scuole di specializzazione per

conseguire l'abilitazione propedeutica alla ammissione ai concorsi a cattedre.

A partire dall'anno accademico 2011-2012 (in osservanza alle previsioni del D.M. 10 settembre 2010) le citate Scuole di specializzazione (SISS) sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi (TFA), aventi durata annuale e propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione previo esame presso università ed istituti parificati ma i predetti tirocini sono divenuti operativi a partire dall'anno accademico 2011-2012 in quanto le prove di accesso ai TFA sono state disciplinate soltanto con il successivo D.M. 11 novembre 2011.

Sulla scorta del ripercorso e delineato quadro normativo si è delineata nel corso degli anni una irragionevole disparità di trattamento tra i candidati (cfr. sent. TAR Lazio Sez Terza Bis n. 11078/2013)".

III) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto -
Eccesso di potere per illogicità manifesta, ingiustizia per disparità di
trattamento - Violazione dei precetti di logica e razionalità -
Travisamento e sviamento di potere- Violazione degli artt. 33, 3, 51 e 97
Cost. -

L'attività di docente viene impropriamente qualificata dal MIUR quale esercizio di una libera professione, per la quale sarebbe prescritto, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Costituzione, un esame di stato abilitante. La Corte Costituzionale si è espressa sulla questione con sentenza n. 77/1964, nella quale sancisce il principio secondo cui "...non trattandosi di una professione libera...per il lavoro di insegnante non è necessariamente prescritto il conseguimento dell'abilitazione, ma basta che l'idoneità dell'insegnante sia accertata....attraverso assunzione diretta all'impiego". Ed ancora gli ermellini affermano "che l'esame di stato imposto dall'art. 33 quinto comma della Costituzione, per l'abilitazione all'esercizio professionale, si riferisce alle

libere professioni è principio pacifico....che il professore supplente, anche se temporaneo, sia da considerare impiegato di Stato, è fuori contestazione”.

Comunque si vogliano assumere gli aspetti in base ai quali una professione debba considerarsi libera, la Corte ritiene che “...in nessun modo l’insegnante della scuola di Stato possa essere qualificato come libero professionista...”. Per logica conclusione le uniche professioni per le quali è richiesta l’abilitazione, sono anche ai sensi dell’art. 2229 cc, quelle che richiedono l’iscrizione in un albo o ordine professionale.

Ma vi è di più. Il Decreto ministeriale n. 106/2016 solleva dubbi di legittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 97 della Costituzione, con particolare riferimento alla disposizione di cui all’art. comma 110 legge 107/15 nella parte in cui dispone l’ammissione unicamente dei candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione.

L’art. 2, comma 1 lettera c) legge 421/1992 riassume l’interpretazione combinata di due precetti costituzionali: art. 97 comma 3 ed art. 51 comma 1.

Da ciò discende che il reclutamento debba avvenire mediante concorso pubblico; la giurisprudenza della Corte Costituzionale è costante nell’affermare che “il concorso rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento di personale nel pubblico impiego, in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell’efficienza dell’azione amministrativa (Corte Cost sent n. 1/1999, n. 194/2002, n. 34/2004 e n. 205/2004). Una deroga al principio del concorso pubblico è possibile soltanto in presenza di “peculiari situazioni giustificatrici individuate dal legislatore nell’esercizio di una discrezionalità non irragionevole che trovi il proprio limite specifico nella necessità di meglio garantire il buon andamento della pubblica amministrazione”.

Si ricorda a noi stessi che il principio di uguaglianza richiede che situazioni uguali siano trattate alla stessa stregua e situazioni eterogenee siano trattate in maniera diversa. Il principio d'uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione non vieta in assoluto discipline differenziate, ma solo discriminazioni irragionevoli, con una presunzione di irrazionalità per le discriminazioni fondate su una delle categorie indicate nello stesso art. 3, per cui il principio di uguaglianza viene ad evolversi in principio di ragionevolezza delle leggi. Il principio di ragionevolezza esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate e coerenti rispetto al fine di pubblico interesse perseguito dal legislatore ed in tal modo costituisce un limite al potere discrezionale del legislatore impedendone un esercizio arbitrario.

L'organo legislativo, al quale spetta di compiere le scelte relative alla individuazione del fine di utilità generale che con la legge si intendono perseguire, deve compiere un apprezzamento dei mezzi necessari per raggiungere i fini individuati che non sia inficiato da criteri illogici, arbitrari o contraddittori; di contro la norma è viziata da irragionevolezza ed è lesiva del principio di cui all'art. 3 della Costituzione nonché, quando incide sull'azione amministrativa, del canone di buon andamento di cui all'art. 97 della medesima Carta costituzionale.

Il fine di utilità generale, che emerge chiaramente dalla norma appare perseguito con mezzi illogici e contraddittori.

IV) Violazione e falsa applicazione della direttiva europea 2005/36/CE –

Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 206/2007 attuativo della Direttiva Europea 2005/36/CE – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per illogicità manifesta, ingiustizia e per disparità di trattamento – Violazione dei precetti di logica

e razionalità – Travisamento e sviamento di potere- Gli atti impugnati violano chiaramente specifiche direttive europee queste mirano all'istituzione di un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea , teso a rendere i mercati del lavoro più flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche e a semplificare le procedure amministrative. Le limitazioni e la disparità di trattamento imposte dal decreto ministeriale n. 106/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26-2-2016 recante disposizioni in tema "concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado" indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono in evidente contrasto con i principi dettati dall'Unione Europea;

~~V) – Istanza cautelare – Danno grave ed irreparabile derivante al ricorrente dall'esclusione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado~~
~~Ammissione anche con riserva alla procedura concorsuale. Le motivazioni di cui innanzi sono bastevoli per la declaratoria di evidente danno arrecato al ricorrente per la non ammissione al concorso de quo.~~

~~È evidente la sussistenza del fumus, inteso quale fondatezza dei motivi di ricorso, e del periculum in mora, inteso quale evidente penalizzazione derivante alla ricorrente dal mancato superamento della prova a causa delle illegittimità denunciate innanzi.~~

~~Ciò determina altresì la compressione del diritto al lavoro in violazione delle norme costituzionali.~~

Allo scopo di evitare le conseguenze pregiudizievoli e stante l'approssimarsi del termine per l'ammissione alla procedura concorsuale, in via cautelare si chiede che il Giudice adito Voglia disporre l'ammissione con riserva della ricorrente all'ammissione della procedura concorsuale, al fine di consentire al ricorrente la partecipazione al concorso de quo e di evitare che una successiva pronuncia favorevole sia inutiliter data.

Tanto premesso, salvo ampliare, aggiungere e chiarire in sede di discussione, il ricorrente ut supra rappresentato e difeso

CONCLUDE

affinchè il Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, Voglia così decidere:

- a) Preliminarmente provvedere, ex art. 56 comma 1 D. lgs. 104/2010, con decreto presidenziale, all'emissione di provvedimento urgente con il quale viene disposta "l'ammissione anche con riserva" del ricorrente alla partecipazione al concorso pubblico, anche in considerazione dell'imminente prova selettiva per la classe di concorso che si terrà in data 28-04-2016;
- b) ~~Sempre preliminarmente, disporre l'ammissione anche con riserva del ricorrente alla procedura concorsuale, in accoglimento della proposta istanza cautelare,;~~
- c) Per l'effetto, ed in ogni caso, ~~annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo l'esclusione dal concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, con il conseguenziale annullamento del Decreto impugnato n. 106/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26-2-2016, nella parte~~

in cui (art. 3) prevede quale requisito per la partecipazione alla pubblica
selezione il titolo di abilitazione;

- d) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in
persona del Ministro p.t. nonché del Direttore Generale pt al pagamento delle
spese e competenze di giudizio;

Ai fini del contributo unificato si precisa che trattasi di procedimento esente in
materia di lavoro e/o pubblico impiego per soggetto titolare di reddito irpef
inferiore ad € 34,585,23.

Salvis juribus.

Mondragone li 04-04-2016

Avv. Clotilde Daniela Ambrisi

Avv. Bruno Ambrisi

Ad istanza dell'Avv. Clotilde Daniela Ambrisi si notifici a:

~~Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del~~
~~Ministro pt domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei~~
~~Portoghesi 12 ;~~

~~Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del~~
~~Direttore Generale pt domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato in Roma~~
~~Via dei Portoghesi 12;~~

~~Fernanda Rossi, residente in Mondragone alla via Genova n. 9 81034~~

STUDIO LEGALE

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a FIORILLO ROBERTO

nato/a a FORTIA (prov. LT)

il 04/9/1981 e residente in CARINOLA via Volturno, 10

(prov. CE), cod. fisc. FRLLRT81P04D708T


con la presente delego l'Avv. Clotilde Daniela Ambrisi a rappresentarmi e


difendermi nel presente giudizio in ogni sua fase, stato e grado, con ogni e più ampia facoltà e potere di legge, compresa quella di sottoscrivere il ricorso, proporre motivi aggiunti, rinunciare all'azione e subdelegare, ritenendo fin d'ora per rato e fermo il suo operato, senza bisogno di ulteriore ratifica.

Eleggo con Voi domicilio presso la Segreteria dell'adito T.A.R.

Dichiaro di aver ricevuto la prescritta informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 ed autorizzo al trattamento degli stessi ai sensi di legge.

Mondragone, li 23/3/2016

Firma


Visto per autentica
Avv. Clotilde Daniela Ambrisi


Δw. BRUNO AMBRISI
